

LE NUOVE MISURE PER I LAVORATORI PREVISTE DAL D.L. 18 DEL 17 MARZO 2020

Emergenza Coronavirus Aggiornato al 20/03/2020

Congedo lavoratori dipendenti settore privato – Figli di età tra 0 e 12 anni (art. 23)

Per l'anno in corso, in particolare a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza alla sospensione scolastica, i genitori **lavoratori dipendenti del settore privato** hanno diritto a fruire di uno specifico periodo di congedo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, per accudire i figli di età non superiore ai 12 anni .

Durante tale periodo di congedo, ai lavoratori è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

Viene, inoltre, previsto che gli eventuali periodi di congedo parentale "ordinario" e i periodi di congedo parentale prolungato per assistenza a figli disabili in situazione di gravità fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione scolastica, sono convertiti nel "*congedo parentale straordinario COVID-19*" ora previsto, con diritto alla relativa indennità maggiorata del 50%, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale "ordinario" o "prolungato per figli disabili".

La fruizione del "*congedo parentale straordinario COVID-19*" è riconosciuta **alternativamente** ad entrambi i genitori, per **un totale complessivo di quindici giorni**, ed è **subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore**.

Inoltre, occorre precisare che il limite di età dei 12 anni, previsto per la generalità dei figli, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Congedo lavoratori iscritti in Gestione separata e lavoratori autonomi - Figli di età tra 0 e 12 anni

Anche i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata hanno diritto a fruire durante questo periodo di sospensione delle attività scolastiche, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno "*specifico congedo straordinario COVID-19*", per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito preso a riferimento per l'indennità di maternità.

La stessa indennità è estesa ai **genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS** ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Congedo lavoratori dipendenti settore privato – Figli di età tra 12 e 16 anni

Qualora nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Congedo lavoratori dipendenti settore pubblico – Figli di età tra 0 e 12 anni (Art. 25)

Sempre a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico "congedo parentale straordinario COVID-19" e della relativa indennità previsti dall'articolo 23 per i lavoratori del settore privato (vedi sopra).

Il congedo e l'indennità prevista non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

I benefici previsti per i lavoratori del settore pubblico sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020

Modalità di presentazione:

Domanda all'INPS tramite il Patronato INAS CISL **tranne che per i dipendenti pubblici** per cui la domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Il dipendente del settore privato deve avvertire ovviamente il suo datore di lavoro.